



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n.

promossa da:

**IN LIQUIDAZIONE**

con il proc. dom. avv. FABIANI

FRANCO, VIA ALBERTOLLI 9 COMO

attrice

contro

**BANCA POPOLARE DI MILANO SOC.COOP.A R.L. O IN BREVE 'BIPIEMME O B.P.M.'**

con il proc. dom. avv.

convenuta



## CONCLUSIONI

### Per parte attrice:

*ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del "giroconto" di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, quantomeno per la parte di conto assistita da affidamento o apertura di credito, la illegittimità di applicazione (per la quantificazione degli interessi maturati sul conto corrente accessorio) di un tasso debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito, per entrambi i conti correnti, di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarare altresì il diritto all'accredito di interessi creditori e, per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo del conto corrente ordinario intestato alla attrice e per cui è causa, accreditando sullo stesso la somma di € 202.629,98 (come indicata a pag. 15 dell'elaborato tecnico d'ufficio depositato in atti, nell'ipotesi sub HP A mod. 2 con sbf) ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto corrente ordinario fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra.*

*Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, nel caso di condanna al pagamento per conto chiuso nelle more del giudizio.*

*In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva e CPA per il presente*



*procedimento, comprensive di oneri per la consulenza tecnica di parte, da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.*

*Per parte convenuta:*

***NEL MERITO:***

***IN VIA PRINCIPALE:***

*- Rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.*

***IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:***

*- Per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere fondate le domande proposte da parte attrice, limitare la condanna a carico della Banca alle somme effettivamente dovute, così come accertate nel corso del giudizio;*

*Con vittoria dei compensi di causa ed oltre rimborso delle spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato la \_\_\_\_\_ in liquidazione conveniva in giudizio la Banca Popolare di Milano s.c.a r.l., oggi Banco BPM s.p.a., al fine di ottenerne la condanna alla rideterminazione del saldo di un conto corrente ancora in essere.

L'attrice in particolare esponeva:

- che nel 1999 stipulava con la banca convenuta un contratto di conto corrente, numerato
- che le parti pattuivano un tasso di interesse debitore solo ultra fido, omettendo pari pattuizione per il tasso intra fido;
- che, inoltre, il saldo debitore risultava viziato dall'applicazione illegittima di interessi anatocistici, oltre che da commissioni di massimo scoperto non correttamente pattuite;



- che nel 2006 le parti stipulavano un contratto di conto corrente accessorio anticipo fatture, senza che fossero concordate le condizioni economiche;
- che solo nel 2011 risultava essere stato prodotto dalla banca un documento di sintesi, peraltro non ricollegabile al rapporto in esame;
- che lo scomputo degli interessi anatocistici e degli interessi ultralegali non pattuiti, in uno con il riaccredito degli interessi attivi che avrebbero dovuto essere calcolati in seguito a tali scomputi, determinava la necessità di riaccreditare in conto la somma complessiva di euro 266.688,10.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando come parte attrice avesse prodotto solo gli scalari e sino al 2012.

Espletata consulenza tecnica di ufficio di natura contabile, il giudice rinviava all'udienza del 4.4.2017 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera di entrambe le parti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica.

In primo luogo, infatti, l'attrice ha sollevato la contestazione in ragione dell'applicazione in conto corrente di interessi anatocistici:

In proposito va rilevato come debba essere dichiarata nulla la clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c., senza che tale deroga potesse considerarsi giustificata dalla



sussistenza di usi normativi difformi.

In proposito non possono che essere solo ricordate le pronunce giurisprudenziali ormai assolutamente consolidate nel senso sopra riassunto, con l'effetto che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca per tutto il periodo antecedente all'adeguamento del conto alle sopravvenute disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB e alla richiamata delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 dovranno essere necessariamente scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale.

Esclusa, inoltre, qualsiasi capitalizzazione degli interessi addebitati sino al 30.6.2000 (data di adeguamento del conto alla citata delibera C.I.C.R., con conseguente introduzione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori), così come chiarito sul punto dalla Cassazione Sezioni Unite n. 24418/2010, gli interessi a tale data maturati vanno da tale momento capitalizzati e, quindi, divengono suscettibili di produrre a loro volta interessi, secondo quanto consentito dal secondo comma dell'art. 120 TUB.

Parte attrice ha eccepito come in punto anatocismo non sarebbe consentito alcun effetto di sanatoria con riferimento ai contratti di conto corrente stipulati in epoca anteriore alla Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, neppure per il periodo successivo al 1.7.2000, ed ancorché la banca, come disposto all'art.7 della stessa Delibera, si fosse adeguata entro il 30.6.2000 alle disposizioni in essa contenute, mediante pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicazione alla clientela entro il 31.12.2000.

La difesa sopra riassunta, tuttavia, non può essere condivisa.

La citata norma transitoria di cui all'art.7 trova invero fondamento nella norma primaria di delega di cui all'art.120 c.3 TUB (comma aggiunto dall'art.25 c.3 D.L.vo 4.8.99 n.342), norma testualmente menzionata nell'epigrafe della Delibera, con riferimento ai poteri attribuiti al CICR *“di stabilire le*



*modalità e i tempi dell'adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera"; orbene, l'art. 25 c.3 D.L.vo 4.8.99 n.342 (entrato in vigore il 19.10.99) è stato dichiarato incostituzionale con sentenza Corte Cost. 17.10.2000 n.425, senonché il giudice delle leggi, nell'affermare l'incostituzionalità della norma di delega nella sua interezza (e non in una sola parte), precisa che essa, "da un lato sancisce una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19.10.99, con effetti temporalmente limitati sino al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della CICR), e dall'altro attribuisce, sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata validità ed efficacia alle clausole poste in essere tra il 19.10.99 e il 21.4.2000".*

In sostanza con tale statuizione la Corte si sofferma solo su quella parte dell'art.25 c.3 che prevede una sanatoria totale per il passato (*"le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data"*), senza mostrare di argomentare con riguardo alla seconda parte della norma, che prevede una sanatoria condizionata per il futuro (*"le clausole...dopo di essa -ossia dopo l'entrata in vigore della delibera - debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera... e in difetto di adeguamento divengono inefficaci..."*), ed anzi ribadisce da ultimo che *"i principi e i criteri della legge di delegazione non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti all'emanazione di una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella di delibera del CICR) di clausole anatocistiche bancarie"*.

Se quindi la Corte sottolinea che la motivazione di censura costituzionale debba limitarsi a quella parte della norma di delega che rimette alla norma regolamentare la sanatoria delle clausole anatocistiche per



il passato, non riscontrandosi rilievi alla possibilità di una previsione regolamentare che attui una sanatoria per il futuro, tenuto conto altresì del principio alla base dello stesso impianto di delega di cui all'art. 120 c.2 TUB (come aggiunto dal D.L.vo 4.8.99 n.342, art.25 c.2, non oggetto di censura costituzionale), che ha portato alla previsione regolamentare di legittime soluzioni pattizie di anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore del regolamento, tutto ciò porta a ritenere legittimo l'anatocismo ove, nei contratti bancari già in essere, vi sia stato adeguamento alle disposizioni CICR 9.2.2000.

Correttamente, inoltre, la banca ha fatto ricorso alla modalità "massiva" di adeguamento dei contratti in essere, tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, considerato come l'art. 7 della Delibera CICR abbia subordinato tale scelta operativa di massa al fatto che l'adeguamento risultasse favorevole per il correntista, dovendo, viceversa, l'istituto di credito stipulare individualmente con la clientela nuovi contratti là dove gli adeguamenti fossero stati effettuati secondo modalità sfavorevoli per i correntisti).

Orbene, considerato come l'art. 7 parli di "*condizioni precedentemente applicate*" quale termine di raffronto dell'adeguamento alla Delibera, deve concludersi come la scelta di modificare la periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori da un anno, come originariamente previsto nei contratti, a trimestrale, assicurando in tal modo la medesima periodicità prevista per la capitalizzazione degli interessi debitori, secondo quanto richiesto dall'allora vigente art. 120 secondo comma TUB, non possa che risultare favorevole al correntista, senza che tale valutazione possa essere posta nel dubbio alla luce degli effetti economici contabili che essa possa implicare per ciascun conto corrente considerato.

In altre parole, le circostanze che il conto corrente di volta in volta considerato sia sempre stato a debito per il correntista e, quindi, non abbia mai prodotto interessi creditori, piuttosto che la sproporzione con



cui sono stati pattuiti i tassi degli interessi creditori e debitori, tale di fatto da far sì che di fatto non si producano effetti contabili sensibili a vantaggio del correntista per effetto della riduzione del periodo di capitalizzazione degli interessi a suo favore, sono tutte considerazioni che operano su un piano degli effetti contabili della modifica contrattuale, effetti oltretutto suscettibili di mutare radicalmente anche in costanza di rapporto (si pensi, per esempio, al fatto che un conto, per un certo periodo sempre a debito, dopo il 2000 passi a credito del correntista e, quindi, cominci a produrre interessi creditori); essi, quindi, dipendono dalle contingenze del rapporto, ma non influiscono sulla valutazione a livello di regolamento contrattuale che deve essere effettuata ex art. 7 della Delibera in ordine alla portata favorevole o meno della modifica delle “*condizioni precedentemente applicate*”.

Per ultimo va osservato come l’adeguamento dei contratti dovesse essere effettuato mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre il successivo onere informativo destinato a ciascun correntista entro la fine del 2000 si ponesse quale momento successivo all’adeguamento contrattuale vero e proprio, la cui omissione (o mancata prova di ottemperanza) assume rilievo al più in una prospettiva di violazione degli obblighi in materia di trasparenza bancaria e, quindi, di inadempimento degli obblighi informativi, con ipotetica pretesa risarcitoria, senza influire sulla validità ed efficacia dell’adeguamento contrattuale, rispetto al quale si colloca in una dimensione di mera irrivalenza.

Parimenti va dichiarata la nullità per indeterminatezza del suo oggetto della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto, dal momento che la stessa risulti individuata con modalità tali (8/8) assolutamente incomprensibili, non specificando la misura della commissione, la sua base di calcolo e la periodicità del suo addebito.

In sede di rideterminazione del saldo di conto corrente, inoltre, si è reso necessario scomputare gli interessi debitori intra fido applicati dalla banca in difetto di pattuizione, provvedendo alla loro





sostituzione con il tasso ex art. 117 TUB, secondo la modalità di conteggio più favorevole per la correntista.

Per ultimo devono essere scomutate le ulteriore spese e competenze di chiusura del conto applicate in difetto di pattuizione da parte dei correntisti.

A seguito di tali scomputi, infine, sono stati ricalcolati gli interessi creditori da riconoscere alla correntista per tutte le volte in cui il conto, in difetto degli illegittimi addebiti, sarebbe stato a credito della e, quindi, avrebbe prodotto interessi a suo favore.

La rideterminazione del saldo va operata sul solo conto corrente principale, sia per il difetto di sufficiente documentazione riferibile al conto di evidenza di anticipo fatture, sia, soprattutto, per il fatto che detto conto assolve solo a una finalità espositiva di annotazioni che confluiscono sul conto principale e che sono, quindi, assoggettate ai criteri di ricalcolo operati su tale ultimo conto.

Infine non possono essere condivise le contestazioni mosse dalla convenuta in relazione all'onere probatorio che non sarebbe stato soddisfatto dall'attrice, per avere prodotto solo gli scalari sino a tutto il 2012 e non anche gli estratti conto: tale produzione, infatti, ha comunque consentito al consulente tecnico la rielaborazione del conto e, pertanto, deve considerarsi sufficiente per poter ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, fermo restando che la convenuta, qualora avesse voluto evitare le inevitabili limitate approssimazioni di tali conteggi, in quanto fondate sui soli scalari, avrebbe ben potuto ovviare a proprio vantaggio a tale situazione, provvedendo a produrre essa stessa gli estratti conto analitici posti a fondamento dell'eccezione in termini di approssimazione.

Per le ragioni tutte esposte, dovendo fare proprie le conclusioni del consulente tecnico, in quanto espressione di una ricostruzione fedele del quesito sottoposto e scevre da palesi errori, al punto da non avere formato oggetto di osservazione alcuna ad opera delle parti, la banca va condannata a



riaccreditare in conto corrente alla data del 30.12.2012 la somma di euro 159.447,90, regolamentando di conseguenza il conto per il proseguo alla luce di tale nuovo saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in forza dell'importo riconosciuto in termini di riaccredito, si liquidano in complessivi euro 8.946,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali ed euro 1.241,00 per rimborso spese; detti importi vanno distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore, il quale ha dichiarato di non avere percepito alcunché a titolo di onorari e di avere anticipato le spese.

A carico della convenuta vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 5.300,00, oltre i.v.a. e previdenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda proposta da \_\_\_\_\_ in liquidazione nei confronti della Banca Popolare di Milano s.c.a r.l., oggi Banco BPM s.p.a., ridetermina il saldo di conto corrente *inter partes* n. 115 alla data del 30.12.2012 mediante il riaccredito in favore della correntista della somma di euro 159.447,90;
- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate liquidano in complessivi euro 8.946,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.005,00 per spese generali ed euro 1.241,00 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro



5.300,00, oltre i.v.a. e previdenza.

Così deciso in Milano il 27 giugno 2017

Il giudice

Francesco Ferrari

